

Assicurazione temporanea caso di morte

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP Vita)



Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa



Prodotto: CATTOLICA & PROTEZIONE TUTTA LA VITA

Data di aggiornamento: 30/06/2020 - Il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza temporanea caso morte che garantisce la corresponsione di un capitale ai Beneficiari designati in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale.

 Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni?	 Che cosa NON è assicurato?
<ul style="list-style-type: none">✓ <u>Prestazioni principali:</u><ul style="list-style-type: none">✓ Prestazione in caso di Decesso;✓ Prestazione in caso di Malattia Terminale;✓ <u>Prestazioni principali aggiuntive</u> (per la sola forma assicurativa a premio annuo e capitale costante):<ul style="list-style-type: none">✓ Prestazione in caso di Invalidità Totale e Permanente;✓ Prestazione in caso di Malattia Grave;✓ <u>Prestazione complementare facoltativa</u> (per la sola forma assicurativa a premio annuo e capitale costante):<ul style="list-style-type: none">✓ Prestazione in caso di Morte per Infortunio;✓ Prestazione in caso di Morte per Infortunio ed Infortunio conseguente ad incidente stradale da circolazione.✓ <u>Somma assicurata/prestazione prevista:</u><ul style="list-style-type: none">✓ In caso di decesso dell'Assicurato la Compagnia corrisponderà un capitale il cui importo è in funzione della tipologia di forma assicurativa prescelta alla sottoscrizione del contratto:<ul style="list-style-type: none">✓ <u>Per la forma assicurativa a capitale costante</u>, un capitale pari al capitale iniziale assicurato;✓ <u>Per la forma assicurativa a capitale decrescente</u>, un capitale pari al capitale assicurato iniziale moltiplicato per il rapporto tra il numero di anni, con eventuali frazioni di anno, ancora mancanti alla scadenza del contratto ed il numero di anni complessivi di durata contrattuale.✓ L'importo minimo di capitale assicurabile per l'assicurazione in caso di decesso è pari a 50.000,00 Euro.✓ <u>In caso di Malattia Terminale:</u> pagamento immediato del capitale previsto in caso di decesso in vigore al momento del riconoscimento dello stato di Malattia Terminale che comporti un'aspettativa di vita di 6 mesi o meno.✓ <u>In caso di Invalidità Totale Permanente:</u> la Compagnia garantisce l'esonero dal pagamento dei premi residui.✓ <u>In caso di Malattia Grave:</u> la Compagnia corrisponderà un capitale pari al 5% del capitale assicurato in caso di decesso, con il massimo di 20.000,00 euro.✓ <u>In caso di Morte per Infortunio:</u> la Compagnia corrisponderà un ulteriore capitale pari al capitale assicurato della prestazione principale con il massimo di 250.000,00 euro.	<ul style="list-style-type: none">× Ferme le condizioni di carenza e le esclusioni riportate nella sezione "Ci sono limiti di copertura?" non sono presenti ulteriori rischi esclusi.

- ✓ In caso di Morte per Infortunio ed Infortunio conseguente ad incidente stradale da circolazione: un ulteriore capitale pari al doppio del capitale assicurato della prestazione principale con il massimo di 500.000,00 euro.

Per maggiori dettagli si rinvia al DIP Aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dalla garanzia il Decesso o la Malattia Terminale causati da:

- ! Dolo del Contraente o del Beneficiario; Partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - ! Partecipazione attiva a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano. In tal caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero.
 - ! Conseguenze di infortuni o malattie preesistenti alla data di sottoscrizione della proposta di assicurazione e le conseguenze di situazioni patologiche preesistenti alla data di sottoscrizione della proposta di assicurazione, qualora già note in tale data all'Assicurato e non già dichiarate in fase assuntiva.
 - ! Suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto di assicurazione e, trascorso tale periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione;
 - ! Incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - ! Abuso di alcol, abuso od uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell'Assicurato;
 - ! Svolgimento di un'attività professionale pericolosa, non dichiarata come praticata al momento della sottoscrizione della proposta, che comporti una maggiorazione di rischio;
 - ! Pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche al di sopra dei 4.000 metri di altitudine o con scalata su roccia superiore al 3 grado UIAA ed in ogni caso senza guida, attività speleologiche senza guida, automobilismo, motociclismo, motonautica, sport aerei quali deltaplano, deltaplano a motore e parapendio in caso di più di 50 ore di volo annue, aliante e ultraleggeri in caso di più di 25 ore di volo annue, paracadutismo e tutti i tipi di skydiving se si fanno più di 50 lanci annui, canoa e kayak su rapide in aree remote o su lunghe distanze, vela in caso di traversate transoceaniche o giri al mondo, rafting, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato e arti marziali o lotta nelle sue varie forme se fatte a livello professionistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore se fatto al di sotto dei 40 metri di profondità, salti dal trampolino con sci o idrosci, caccia a cavallo, atletica pesante, sport estremi (ad esempio, Base jumping, Bungee Jumping, Canyoning, Zorbing), sci fuori pista. Sarà possibile estendere la copertura ad alcune della attività sportive sopra riportate, se praticate dall'Assicurato, dietro esplicita richiesta della Contraente e previa corresponsione del relativo sovrappremio.
- ! Sono previste condizioni di carenza. Per maggiori dettagli si rinvia al DIP Aggiuntivo.

Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ Non vi sono limiti territoriali alla copertura.



Che obblighi ho?

- L'Assicurato ha il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, in particolare sulle informazioni inerenti allo stato di salute.
- Lo stato di non fumatore deve essere attestato dalla sottoscrizione della specifica dichiarazione presente nel Modulo di Proposta. Qualora l'Assicurato che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato "non fumatore", inizi o ricominci a fumare, anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato "fumatore".
- Deve essere resa pronta comunicazione alla Compagnia nei casi, eventualmente intervenuti in corso di contratto, di:
 - Modifiche di professione dell'Assicurato;
 - Trasferimento di domicilio/sede del Contraente e/o dell'Assicurato in un altro Stato;
- L'Assicurato deve compilare il Questionario Sanitario. Qualora il contratto sia stato stipulato senza rapporto di visita medica e l'età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto sia inferiore o uguale ad anni 60, il capitale iniziale non potrà essere superiore a 250.000,00 Euro, ridotto a 200.000,00 Euro qualora l'età dell'Assicurato, alla decorrenza del contratto, sia superiore ad anni 60 e inferiore o uguale ad anni 70.
- In caso di richiesta di liquidazione della prestazione è necessario che il Contraente e/o i Beneficiari consegnino alla Compagnia la documentazione prevista dal contratto e meglio descritta nel DIP aggiuntivo.

Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP Aggiuntivo.



Quando e come devo pagare?

- L'importo del premio annuo o del premio unico in base alla forma assicurativa prescelta, è determinato in relazione alle garanzie prestate, all'ammontare e alla tipologia del capitale assicurato (costante o decrescente), alla durata contrattuale, all'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione della proposta, all'abitudine al fumo dell'Assicurato, alle condizioni di salute, all'attività professionale svolta e all'attività sportiva praticata dall'Assicurato.
- In caso di sottoscrizione di una forma assicurativa a premio annuo, il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata, determina la sospensione della garanzia assicurativa per un periodo massimo di 12 mesi.
- E' possibile frazionare semestralmente, trimestralmente o mensilmente il premio. Si rimanda al DIP aggiuntivo per maggiori dettagli.
- A seconda della forma assicurativa prescelta il Contraente deve corrispondere un premio che può essere:
 - Annuo, di importo costante, per tutta la durata del contratto o per la durata del pagamento premi indicata in polizza;
 - Unico, da versarsi alla conclusione del contratto.
- Il pagamento del premio, alla sottoscrizione del contratto e alle rate successive, ove previsto dalla forma assicurativa prescelta può essere effettuato tramite: Bonifico Bancario, Bonifico Postale, Postagiuro, Assegno recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, Carta di Debito o Carta di Credito; Reinvestimento di capitali provenienti da polizze vita o di capitalizzazione sottoscritte con la Compagnia. Il pagamento del premio delle rate successive alla prima, ove previsto dalla forma assicurativa prescelta, può essere effettuato anche tramite SDD (Sepa Direct Debit). In caso di frazionamento mensile è obbligatorio:
 - versare le prime tre mensilità di premio anticipate alla sottoscrizione;
 - effettuare il pagamento delle rate successive alla prima tramite SDD.

Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP Aggiuntivo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Il presente contratto ha una durata minima di 2 anni e massima di 30 anni per tutte le forme assicurative previste ad esclusione del prodotto a premio annuo costante limitato e capitale decrescente che prevede una durata minima del contratto pari a 3 anni. Qualora l'età dell'Assicurato, all'ingresso in assicurazione, sia superiore ad anni 45, il contratto potrà essere stipulato per una durata tale da consentire la scadenza contrattuale non oltre il 75° anno di età dell'Assicurato.
- Il contratto produce i propri effetti dalle ore zero della data di decorrenza indicata nella proposta, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre.
- Il Contraente e l'Assicurato devono avere in Italia il domicilio/sede per tutta la durata del contratto; qualora nel corso del contratto trasferiscano il domicilio/sede in uno Stato nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi, il contratto dovrà essere risolto.
- In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto questo si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla Compagnia.
- La durata della garanzia "Malattia Grave" è pari alla durata di operatività della garanzia in caso di decesso.
- La garanzia "Malattia Terminale" si estingue un anno prima del termine della durata di operatività della garanzia in caso di decesso.
- La garanzia "Malattia grave" si estingue in caso di riconoscimento dello stato di Malattia Terminale ("Terminal Illness") con conseguente liquidazione del capitale in caso di decesso previsto dal contratto.
- La prestazione complementare si estingue:
 - In caso sia stato già riconosciuto lo stato di Malattia Terminale ("Terminal Illness") con conseguente liquidazione del capitale in caso di decesso previsto dal contratto;
 - Alla scadenza dell'annualità più prossima al 75° compleanno dell'Assicurato.

Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP Aggiuntivo.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

- Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante fax al numero 045-8372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.
- Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.

Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP Aggiuntivo.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

- Il presente contratto non prevede alcun valore di riscatto e riduzione.